

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, D'ALIA, FONTANA

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
in materia di decorrenza dei termini ai fini dello scioglimento
del matrimonio

Presentata il 25 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 898 del 1970, che introduce nel nostro sistema legislativo l'istituto della «disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», all'articolo 3 prevede le varie ipotesi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, tra queste, al comma 1, numero 2) lettera *b*), il caso in cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando questa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. Tale disposizione prevede, altresì, che per la proposizione della do-

manda la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Tale termine di tre anni, così ridotto dalla legge n. 74 del 1987, era originariamente di cinque anni in caso di accordo tra i coniugi sulla separazione, e si innalzava a sette anni in caso di opposizione.

Dalla predetta disciplina discende che la domanda per ottenere il divorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: 1) sentenza passata in giudicato in caso di separazione giudiziale, o decreto di omologazione in caso di sepa-

razione consensuale; 2) separazione protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale; 3) cessazione della comunione materiale e morale tra i coniugi.

Ciò comporta, solitamente, la necessità di attendere almeno la sentenza parziale di separazione prima che inizi a decorrere il termine, con la conseguenza che i tre anni in realtà diventeranno molti di più, anche alla luce della ormai conosciuta lentezza del funzionamento del sistema giudiziario.

Considerato che l'ipotesi di cui al citato comma 1, numero 2), lettera *b*), dell'articolo 3 è, per esperienza comune, il presupposto su cui sono stati pronunciati in Italia il maggior numero di divorzi (oltre il 90 per cento), si ritiene opportuno intervenire su tale disposizione, modificandola. Infatti, proprio muovendo da considerazioni simili hanno trovato fondamento gli interventi normativi precedenti che hanno ridotto il termine per la proponibilità della domanda di divorzio.

La necessità di giungere ad una più rapida definizione della « pratica di divor-

zio » è ormai sentita dalla opinione pubblica come indefettibile, anche alla luce della condizione di precarietà e di incertezza in cui si trovano a vivere i « separati » durante il lungo periodo della durata del giudizio, con sicure ripercussioni sia nella sfera affettiva e di relazione, sia nella programmazione del proprio futuro. D'altro canto, apparendo da un lato congruo e non riducibile il termine di tre anni e, dall'altro, inopportuno qualsiasi intervento tendente a ridurlo, occorre trovare una soluzione che consenta la « certezza » di quel termine.

Pertanto, la possibilità di intervenire per far sì che il termine di tre anni sia effettivo, si può rinvenire all'interno del giudizio di separazione personale, ancorando l'inizio del decorso del predetto termine all'ordinanza del presidente del tribunale con cui, tra l'altro, autorizza i coniugi a vivere separati, ai sensi del terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, con la conseguente modifica del comma 1, numero 2), lettera *b*), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1, numero 2), lettera *b*), primo capoverso dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « è stato depositato il ricorso per la separazione giudiziale fra i coniugi ».

2. Al comma 1, numero 2), lettera *b*), secondo capoverso, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « a far tempo dall'ordinanza del presidente del tribunale, che in sede di comparizione delle parti, autorizza i coniugi a vivere separati ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041750